Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 5 febbraio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 5 FEBBRAIO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Ristrutturazione delle piante organiche del personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

(1007)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, giovedì 10 febbraio 1977, alle ore 9,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la integrazione dell'elenco previsto dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

(1291)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota 1332/21 del 9 novembre 1976, con la quale il laboratorio centrale di idrobiologia, in Roma, ha comunicato che la dott.ssa Letizia Ferrero, ispettore generale, quale funzionario con qualifica più elevata in servizio presso lo stesso laboratorio, ha ricevuto l'incarico dalla Direzione generale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di direttore facente funzione;

Visto l'art. 6, lettera *m*), della citata legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

L'ispettore generale dott.ssa Letizia Ferrero è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del dott. Pasquale Turli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1977
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 1

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, con sede in Napoli, ha in corso operazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, con sede in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della regione Molise.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina, modificato dai decreti ministeriali 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 maggio 1973 e 25 maggio 1976, con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori delle provincie di Campobasso e Isernia;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della regione Molise è inferiore dell'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Molise è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture tessili cavesi ha effettuato un pagamento anticipato di $ 77.600 di cui al mod. *B*-Import n. 3282552 rilasciato in data 21 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, per l'importazione di cotone grezzo di origine Formosa e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 6 aprile 1976 con un ritardo, quindi, di oltre ventitre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720292 del 31 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze esclusivamente di carattere aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, nella misura del 5 % di $ 77.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(489)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LV Fiera di Milano - Campionaria internazionale », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LV Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(983)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nelle « VIII Esposizione internazionale del regalo novità », « VIII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » e « XVI Esposizione internazionale caravan-camping », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ri-

guardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle « VIII Esposizione internazionale del regalo novità », « VIII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » e « XVI Esposizione internazionale caravan-camping », che avranno luogo a Genova dall'11 al 20 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(982)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modacalzatura - XXXI Presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «Modacalzatura - XXXI Presentazione internazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bologna dal 4 all'8 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(978)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Fiera internazionale del libro per ragazzi editoria varia e scolastica » e « XI Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera internazionale del libro per ragazzi editoria varia e scolastica » e « XI Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dal 1° al 4 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(980)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

De Giovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lanzetti dott. Cesare, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società W. Sanderson & Sons S.p.a., in Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina, con effetto dall'11 settembre 1975;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro), con effetto dall'8 aprile 1974;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Mezzi di prova, agli effetti dell'IVA, per le esportazioni di beni effettuate tramite il servizio postale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 687, il quale stabilisce, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, che la esportazione di beni, effettuata tramite servizio postale, deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Visto l'art. 229 del regolamento dei servizi postali approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli operatori che eseguono la cessione di beni all'estero a mezzo del servizio postale, per il conseguimento della prova dell'avvenuta esportazione, sono tenuti all'osservanza delle procedure indicate nei successivi articoli.

Non è consentito, a tal fine, l'invio dei beni all'estero mediante lettere ordinarie, raccomandate o assicurate.

Art. 2.

La cessione all'estero di stampe deve avvenire con il sistema del conto in abbonamento postale ovvero con il sistema della francatura a mezzo impronte di macchine affrancatrici.

Coloro che effettuano dette operazioni sono tenuti alla presentazione di apposita distinta nella quale devono essere indicati il peso unitario delle stampe che vengono spedite all'estero ed il numero delle stesse calcolato per Paese di destinazione.

L'ufficio postale, effettuati i necessari riscontri, restituisce al mittente una copia di tale distinta previa apposizione sulla stessa del bollo a calendario.

Art. 3.

La cessione all'estero di beni a mezzo pacchetti postali deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale mod. C2/C.P.3 nella quale devono essere dettagliatamente indicati i beni stessi.

Una copia di tale dichiarazione va restituita al mittente dopo che l'ufficio postale, eseguiti i necessari riscontri, ha provveduto ad apporvi il bollo a calendario.

Art. 4.

La cessione all'estero di beni a mezzo di pacchi postali, qualora non sia stabilita per gli stessi la preventiva visita doganale, deve avvenire con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 3.

Art. 5.

Agli effetti della prova richiesta dall'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, l'ufficio postale deve provvedere, indipendentemente dalla esecuzione delle sopra descritte formalità, alla vidimazione mediante bollo a calendario della fattura di acquisto relativa a beni successivamente inviati all'estero tramite il servizio postale.

Art. 6.

Per la corretta applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto, le spedizioni all'estero di cui ai precedenti articoli possono essere soggette alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa postale.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Fidem - Industria chimica farmaceutica di Bignami Angela S.a.s., in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5344 in data 12 agosto 1974 la ditta Fidem - Industria chimica farmaceutica di Bignami Angela S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Michelino, 133, specialità medicinali e preparati galenici in pomate e supposte;

Atteso che dalla ispezione praticata in data 12 e 13 novembre 1976 è risultato che l'officina farmaceutica citata non è idonea alla produzione di specialità medicinali chimiche e di preparati galenici;

Atteso che nel corso della citata ispezione l'amministratore della ditta ha dichiarato che non intende mantenere l'autorizzazione dell'officina;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Fidem - Industria chimica farmaceutica di Bignami Angela S.a.s. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bologna, via Michelino, 133, concessa con decreto ministeriale n. 5344 del 12 agosto 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 51, 56 e 58 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Art. 1.

La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito.

Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati:

a) la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;

b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa richiedente dal Ministero della sanità relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni;

c) la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza;

d) la quantità di sostanza e il titolo della stessa. Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovrà essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;

e) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce;

f) la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; là dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per la importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.

In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura.

Art. 3.

La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo comma, della legge stessa.

La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 25 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976, 28 giugno 1976, 11 settembre 1976 e 17 novembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, che prevede l'emanazione di norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate;

Decreta:

Art. 1.

La vendita delle carni congelate, sia allo stato di congelazione sia allo stato di scongelazione, è consentita esclusivamente negli esercizi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie che seguono.

Art. 2.

Le carni congelate comunque destinate alla vendita per il consumo debbono provenire esclusivamente da stabilimenti o da depositi frigoriferi riconosciuti idonei ed autorizzati a norma delle disposizioni vigenti, presso i quali siano state conservate in impianti adeguati ed ivi mantenute a temperatura non superiore a — 15° C.

Negli esercizi di cui al precedente art. 1 è vietato il ricongelamento delle carni. Il ricongelamento è consentito soltanto negli stabilimenti di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze di disossamento e sezionamento per l'immissione al consumo diretto delle carni congelate.

Art. 3.

Le carni congelate possono essere distribuite dagli stabilimenti o depositi frigoriferi di cui all'art. 2, sia allo stato di congelazione sia a quello di scongelazione.

Qualora le carni siano distribuite allo stato di scongelazione, tale procedimento deve essere effettuato da detti stabilimenti o depositi in idonee celle frigorifere ed a temperature comprese fra + 2 e + 4° C.

Altre tecniche di scongelamento possono essere autorizzate dal Ministero della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Il trasporto delle carni congelate, allo stato di congelazione o di scongelazione, deve effettuarsi con veicoli opportunamente coibentati, con dispositivi tali da assicurare il mantenimento delle temperature prescritte, rispettivamente per le carni allo stato di congelazione o di scongelazione.

L'impiego di tali mezzi di trasporto è disciplinato dalle disposizioni dell'O.ACIS 30 maggio 1951, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, emanate ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, salvo successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Gli esercizi in cui si effettui la vendita di carni congelate in stato di congelazione devono possedere:

a) banchi o armadi frigoriferi destinati alla vendita di tali carni con temperatura non superiore a — 15° C;

b) celle frigorifere per il deposito di tali carni, con temperatura non superiore a — 15° C, adeguate alle esigenze commerciali.

Qualora la vendita al dettaglio di carni congelate in stato di congelazione non venga effettuata in tagli preconfezionati è inoltre richiesta una adeguata attrezzatura di sezionamento.

L'eventuale vendita di selvaggina in stato di congelazione, non spellata o non spennata, può avvenire soltanto in appositi banchi o scomparti separati da quelli in cui sono conservate le altre carni in stato di congelazione.

La conservazione promiscua di carni con selvaggina non spellata e non spennata è consentita solo se questa è collocata in appositi contenitori o involucri chiusi e impermeabili.

Art. 6.

Sulle carni congelate preconfezionate in confezione originale debbono figurare con caratteri ben leggibili ed indelebili, a norma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le seguenti indicazioni:

la denominazione « carne congelata »;

il nome e la sede dell'impresa che ha effettuato il congelamento;

la sede dello stabilimento di congelazione;

la sigla « VS » attestante l'avvenuta ispezione sanitaria;

il peso netto;

la specie di appartenenza ed il relativo taglio anatomico;

la data di confezionamento in codice;

la temperatura di conservazione e le istruzioni per il corretto scongelamento.

Art. 7.

Gli esercizi in cui si effettui la vendita di carni congelate in stato di scongelazione, sia che lo scongelamento venga effettuato presso gli impianti di cui al precedente art. 3 sia che venga effettuato presso gli stessi esercizi, devono possedere banchi o armadi frigoriferi che assicurino temperature non superiori a + 4° C, separati dai banchi destinati alla vendita delle carni fresche, o muniti di parete divisoria igienicamente idonea che le separi da queste ultime, distinte per specie nel modo seguente:

a) un banco o scomparto per carni bovine, bufaline, suine e ovicaprine;

b) un banco o scomparto per carni avicunicole e della selvaggina allevata.

Ai diversi banchi o scomparti devono corrispondere in ogni caso taglieri, utensili ed attrezzature distinti.

L'eventuale deposito nelle celle frigorifere deve avvenire in scomparti distinti nel modo suindicato ovvero in idonei contenitori lavabili e disinfettabili.

Il procedimento di scongelazione delle carni congelate e la loro conservazione possono essere effettuati nelle stesse celle frigorifere in cui sono conservate le carni fresche, purchè sia stata rispettata la distinzione di cui al comma precedente e la temperatura della cella sia quella indicata nel secondo comma del precedente art. 3.

Per il procedimento di scongelamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3. I banchi o armadi frigoriferi oltre a risultare conformi ai requisiti del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, devono essere costruiti con materiale inalterabile ed impermeabile, devono risultare facilmente lavabili e disinfettabili e devono essere dotati, per l'esposizione al pubblico della carne, di apposite vetrine fornite di adeguati sistemi di protezione contro ogni contaminazione esterna. Essi devono comunque assicurare il mantenimento della temperatura di cui ai precedenti articoli.

E' consentito l'impiego, per la vendita, di banchi o armadi frigoriferi dotati di scomparti distinti e coibentati, a temperatura differenziata.

Art. 8.

La vendita delle carni deve avvenire in banchi separati e con utensili ed attrezzature distinti da quelli utilizzati per i prodotti di salumeria.

Uguale separazione è prescritta nei riguardi delle uova.

Presso gli esercizi di vendita al dettaglio è consentita la preparazione, ai fini della vendita, di carni scongelate macinate o tritate soltanto in presenza del consumatore che le richiede.

Art. 9.

Le insegne o tabelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, *sub* art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, debbono contenere la dizione « carni fresche » o « carni fresche e congelate » o « carni congelate », seguita dalla indicazione della specie di animali di cui al successivo secondo comma che si intende porre in vendita nell'esercizio. Esse devono essere poste in modo da risultare facilmente visibili e le indicazioni in esse contenute debbono essere scritte in caratteri tali da risultare facilmente leggibili.

Le specie degli animali considerate nell'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, *sub* art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, sono le seguenti:

a) bovina;
b) bufalina;
c) suina;
d) ovina;
e) caprina;
f) avicunicole;
g) selvaggina.

Art. 10.

I cartellini apposti sulle carni esposte al pubblico, oltre al prezzo unitario per chilogrammo, debbono recare le seguenti indicazioni ben visibili relative alla specie delle carni:

a) per i bovini: vitello o bovino adulto;
b) per i suini: suino;
c) per i bufalini: bufalo o annutolo;
d) per gli ovini: agnello od ovino adulto;
e) per i caprini: capretto o caprino adulto;
f) per i volatili da cortile, per i conigli, per la selvaggina: l'animale da cui la carne deriva (ossia pollo, coniglio ed altri).

I cartellini debbono inoltre indicare in modo facilmente leggibile se si tratti di carne fresca, congelata o scongelata.

Art. 11.

Nella domanda per l'estensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, l'interessato deve dichiarare che il locale per il quale chiede l'autorizzazione e le relative attrezzature sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Il comune procede all'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione suindicata entro quindici giorni dalla consegna della domanda, che può essere effettuata anche presso gli uffici comunali.

Qualora sia accertata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, il sindaco concede l'autorizzazione per la vendita dei prodotti compresi nella tabella merceologica II e III, annotandola sull'autorizzazione in possesso del richiedente.

Il rilascio di tale autorizzazione non è subordinato alle norme sulla pianificazione commerciale, nè a quelle previste dal piano comunale.

Art. 12.

I soggetti di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971, hanno titolo ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, esclusivamente per le carni che formavano oggetto della loro attività nel momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 13.

Chiunque pone in vendita congiuntamente carne fresca e congelata senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 11 è punito con la sanzione amministrativa di L. 5.000.000.

Per le violazioni alle altre disposizioni del presente decreto non punibili in base alle norme igienico-sanitarie vigenti ed al terzo comma dell'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a L. 5.000.000.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia da parte del Governo italiano della convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le richieste di brevetti, adottata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Il 31 ottobre 1976, è stata notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denuncia da parte del Governo italiano della convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le richieste di brevetti, adottata a Parigi l'11 dicembre 1953, della quale fu autorizzata la ratifica con legge 19 ottobre 1956, n. 1356 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 dicembre 1956).
La denuncia, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 11, avrà effetto a decorrere dal 1° novembre 1977.

(1019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1055)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 348 del 24 dicembre 1976 relativa all'esame di merito da parte delle banche.

(940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665/M)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Tresnuraghes (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638/M)

Autorizzazione al comune di Monticelli d'Ongina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633/M)

Autorizzazione al comune di Cortemaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cortemaggiore (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635/M)

Autorizzazione al comune di Carugate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Carugate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636/M)

Autorizzazione al comune di Gossolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Gossolengo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.243.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637/M)

Autorizzazione al comune di Chivasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Chivasso (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 976.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639/M)

Autorizzazione al comune di Casier ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Casier (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di San Cipriano Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.181.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641/M)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642/M)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.206.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643/M)

Autorizzazione al comune di Rovescala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Rovescala (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644/M)

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 582.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647/M)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649/M)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650/M)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651/M)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653/M)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659/M)

Autorizzazione al comune di Cannobio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cannobio (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(655/M)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(657/M)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 881.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658/M)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659/M)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661/M)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662/M)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaoi 1945, n. 51.

(663/M)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 817.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667/M)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670/M)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671/M)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679/M)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680/M)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681/M)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683/M)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684/M)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635/M)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 569.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672/M)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673/M)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675/M)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676/M)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677/M)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686/M)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Ponte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Tresnuraghes (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 2 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,10	882,10	882,10	882,10	882 —	882,05	882 —	882,10	882,10	882,10
Dollaro canadese	861 —	861 —	861 —	861 —	860,55	860,99	858,35	861 —	861 —	861 —
Franco svizzero	350 —	350 —	349,85	350 —	351,32	349,98	349,86	350 —	350 —	350 —
Corona danese	148,20	148,20	148,20	148,20	148,10	148,15	148,16	148,20	148,20	148,20
Corona norvegese	165,70	165,70	165,70	165,70	165,75	165,65	165,72	165,70	165,70	165,70
Corona svedese	206,72	206,72	206,80	206,72	206,75	206,70	206,75	206,72	206,72	206,70
Fiorino olandese	348,02	348,02	348,25	348,02	348,40	348 —	348,24	348,02	348,02	348 —
Franco belga	23,74	23,74	23,76	23,74	23,75	23,70	23,76	23,74	23,74	23,75
Franco francese	177,10	177,10	177,05	177,10	177,15	177,05	177,03	177,10	177,10	177,10
Lira sterlina	1514,10	1514,10	1514,75	1514,10	1513,60	1514,05	1513,90	1514,10	1514,10	1514,10
Marco germanico	363,93	363,93	364,25	363,93	364,15	363,90	362,93	363,93	363,93	363,95
Scellino austriaco	51,20	51,20	51,29	51,20	51,60	51,15	51,23	51,20	51,20	51,20
Escudo portoghese	27,25	27,25	27,25	27,25	27,40	27,22	27,28	27,25	27,25	27,25
Peseta spagnola	12,805	12,805	12,82	12,805	12,82	12,78	12,8030	12,805	12,89	12,80
Yen giapponese	3,064	3,064	3,07	3,064	3,05	3,05	3,064	3,064	3,064	3,06

Media dei titoli del 2 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	90,075
» 5 % (Beni esteri)	89,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,650
» 5,50 % » » 1968-83	75,200
» 5,50 % » » 1969-84	74,650
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	830 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,025
» poliennali 7 % 1978	92,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,650
» » 9 % 1980	87,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	882,05
Dollaro canadese	860,925
Franco svizzero	349,93
Corona danese	148,18
Corona norvegese	165,71
Corona svedese	206,735
Fiorino olandese	348,13
Franco belga	23,75
Franco francese	177,065
Lira sterlina	1514 —
Marco germanico	363,93
Scellino austriaco	51,215
Escudo portoghese	27,265
Peseta spagnola	12,804
Yen giapponese	3,064

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;
Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, addetto alla segreteria d'azienda, addetto al commercio con l'estero;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;
b) nozioni di contabilità di Stato;
c) elementi di economia politica;
d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, presso il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), nei giorni 19 e 20 luglio 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi (muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica) senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita dei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del fun-

zionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976
Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 5

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica . . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità, è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di coadiutori presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti ai concorsi, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove di esame;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito elencate:

	Numero dei posti
A) Concorso per la regione Piemonte	7
B) Concorso per la regione Lombardia . . .	10
C) Concorso per la regione Veneto	6
D) Concorso per le regioni Emilia-Romagna, Toscana	9
E) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzi	8
F) Concorso per la regione Lazio	8
G) Concorso per la regione Campania	14
H) Concorso per le regioni Calabria, Puglia, Basilicata	13
I) Concorso per la regione Sicilia	6
L) Concorso per la regione Sardegna	3

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati. Il candidato dovrà, pertanto, nella domanda specificare esattamente per quale regione intende concorrere. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 2.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali saranno costituite le commissioni esaminatrici dei concorsi ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura a velocità libera. La durata della prova sarà di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, potranno ricopiare l'intero brano una o più volte o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio, ciascuna commissione sceglierà uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che verrà distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi solo dopo che il presidente abbia dichiarato aperta la prova.

Nella valutazione della prova le commissioni terranno conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà delle singole commissioni di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui le commissioni si avvalgano di tale facoltà, saranno prescelti dalle commissioni stesse atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno sia la prova scritta, sia la prova pratica dei suddetti concorsi.

Tali prove avranno luogo nelle seguenti città:

per il Piemonte: Torino;
per la Lombardia: Milano;
per il Veneto: Venezia;
per l'Emilia-Romagna e Toscana: Bologna;
per le Marche, Umbria e Abruzzi: L'Aquila;
per il Lazio: Roma;
per la Campania: Napoli;
per la Calabria, Puglia e Basilicata: Bari;
per la Sicilia: Palermo;
per la Sardegna: Cagliari.

Art. 9.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento dei colloqui, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta le commissioni stesse formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio, e che possano far valere titoli utili ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, le commissioni formeranno le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreti ministeriali, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate le gradutorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*; dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti di rito. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato precedentemente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A) Diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo del diploma stesso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma, autenticato nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B) Estratto dell'atto di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, inoltre, produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, se non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel primo comma del precedente art. 12.

C) Certificato di cittadinanza italiana. Di tale certificato dovrà risultare che il candidato era in possesso del diritto anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici. Anche da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quel appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 15.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori dei singoli concorsi conseguiranno la nomina con la qualifica di coadiutore in prova e saranno destinati a prestare servizio presso una della sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori del concorso, i quali provengono da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova i coadiutori in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1976
Registro n. 101 *Istruzione, foglio n.* 76

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a . . . . (provincia di . . .), il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . .), via . . . . . n. . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a . . posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, per gli uffici scolastici periferici della regione . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(804)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto interministeriale, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in chimica con indirizzo inorganico, chimico fisico, organico biologico, industriale;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne riportate;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;
professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;
tre professori di università o dell'accademia, membri;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella orale e nella pratica.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale o che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª -

Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I nominativi dei vincitori ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad assistente di chimica nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia navale.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 53, *foglio n.* 216.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . .;
di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno accademico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (5)
. . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato;

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una trattazione su uno degli argomenti del programma di cui al bunto *b*).

PROVA ORALE

b) Colloquio sui seguenti argomenti di chimica applicata ai materiali e sulle nozioni fondamentali di chimica generale, chimica fisica e chimica analitica strumentale necessarie per la loro trattazione.

La combustione: aria teorica, potere calorifero, rendimento termico; la fiamma e temperatura teorica di combustione; temperatura di accensione, autoaccensione e di infiammabilità; limiti di infiammabilità e di esplosività; velocità di combustione.

I combustibili solidi naturali ed artificiali: caratteristiche e criteri di apprezzamento; processi di trasformazione (piroscissione, idrogenazione e gassificazione).

I combustibili liquidi: petrolio grezzo e suoi derivati; processi di lavorazione (distillazione frazionata, raffinazione, cracking, reforming, alchilazione, ecc.): caratteristiche e metodi di controllo dei carburanti e supercarburanti, dei cheroseni, degli olii per motori a ciclo Diesel, degli olii combustibili.

I lubrificanti e la lubrificazione: proprietà chimiche e fisiche dei lubrificanti gassosi, liquidi e solidi; additivi ed additivazione; viscosità ed indice di viscosità degli olii minerali.

I combustibili gassosi naturali ed artificiali: il metano e processi di conversione; il gas d'aria, d'acqua e gas misto.

I metalli: stato solido, legame metallico, strutture cristalline, allotropia; sistemi binari e polinari; meccanismo di solidificazione; soluzioni solide e composti intermetallici; regola delle fasi e diagrammi di equilibrio; analisi termica, metallografia, prove meccaniche.

Leghe ferrose: diagrammi ferro-carbonio; processi siderurgici; trattamenti termici; ghise e acciai; acciai speciali; trattamenti superficiali.

Alluminio e sue leghe: ottoni e bronzi comuni e speciali; metalli bianchi; raffinazione elettrolitica del rame.

Le acque: caratteristiche chimiche (durezza, alcalinità, salinità, sostanze disciolte); trattamenti di potabilizzazione; acque per impianti termici; incrostazioni, trascinamenti, corrosione; addolcimento e deionizzazione; dissalazione acqua di mare.

Materie plastiche: alti polimeri naturali ed artificiali; plastomeri, elastomeri e fibre sintetiche; strutture e proprietà fisico meccaniche; polimerizzazione; metodi di lavorazione ed impiego; resine cellulosiche, fenoliche, amminiche, viniliche, acriliche, epossidiche, poliestere ed alti polimeri florurati.

Gli esplosivi: proprietà chimiche e fisiche; molecole esplosive, gruppi esplosofori e auxoplosi; velocità di trasformazione, calore di esplosione, sistemi di attivazione; esplosivi di scoppio e innescanti.

Sistemi propellenti: propulsione ad endoreazione chimico molecolare; impulso specifico e criteri di formulazione; sistemi solidi omogenei e sistemi monobi e pluripropellenti; sistemi propellenti liquidi, criogenici ipergolici, ibridi; caratteristiche dei principali componenti a funzione combustibile ed a funzione ossidante.

Incendi e materiali antincendio: classificazione degli incendi; intensità degli incendi e tecniche di intervento; norme di sicurezza.

Nella prova orale il candidato dovrà inoltre mostrare una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad un'altra lingua straniera scelta tra il francese o il tedesco; dovrà anche dimostrare di conoscere i principali criteri didattici sull'insegnamento della chimica al livello dei corsi universitari di ingegneria.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione (con eventuale preparazione di esperienze) su un argomento facente parte del corso di chimica applicata che viene tenuto alla 2ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

(946)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Argentieri Raffaele, nato a Roma il 31 gennaio 1939 . . . . punti 100 su 100
2. Bertamino Rino, nato a Castelnuovo Bormida il 23 aprile 1923 . . . » 98 »
3. Fazio Marcello, nato a Roma il 18 marzo 1936 . . . . . . » 98 »
4. Giannetti Alberto, nato a La Spezia il 30 novembre 1939 . . . . . » 96 »

5. Cariello Vincenzo, nato a Livorno il 7 settembre 1938 punti 95 su 100
6. Passetti Giuseppe, nato a Livorno il 4 maggio 1939 » 95 »
7. Valenzano Luigi, nato a Roma il 21 giugno 1938 » 95 »
8. De Panfilis Giuseppe, nato a Sulmona il 6 aprile 1942 . . » 92 »
9. De Santolo Giampiero, nato a Spineto Scrivia il 19 ottobre 1934 » 92 »
10. Bassetti Francesco, nato a Milano il 17 febbraio 1938 . » 90 »
11. Sagramoso Sacchetti Zeno, nato a Verona l'11 gennaio 1939 . » 88 »
12. Fuga Gian Carlo, nato a Monte Argentario il 2 agosto 1928 . » 85 »
13. Garcovich Antonio, nato a Zara il 30 settembre 1940 » 85 »
14. Serra Mauro, nato a Como il 10 novembre 1937 . . » 85 »
15. Valenzano Giovanni, nato a Castagnole Monferrato il 7 settembre 1927 . » 85 »
16. Bonelli Ugo, nato a Casteldelpiano il 22 maggio 1933 . » 84 »
17. Lomuto Michele, nato a Bari il 1° maggio 1941 » 82 »
18. Amerio Pierluigi, nato a Isola d'Asti il 20 marzo 1938 » 80 »
19. Bonifazi Ernesto, nato a Bari il 20 febbraio 1941 » 80 »
20. Gentili Giulio, nato a Castel S. Angelo il 14 aprile 1934 . » 80 »
21. Leigheb Giorgio, nato a Genova il 3 giugno 1937 » 80 »
22. Rampini Enrico, nato a Genova il 9 maggio 1934 . . » 80 »
23. Sartoris Sergio, nato a Torino il 17 gennaio 1939 » 80 »
24. Schiesari Giovanni, nato a Rovigo il 19 novembre 1940 » 80 »
25. Strani Gianfranco, nato a Torino il 24 giugno 1938 » 80 »
26. Cogo Renato, nato a Vicenza il 26 dicembre 1933 » 78 »
27. Galbiati Giuseppe, nato a Monza il 27 agosto 1934 » 78 »
28. Pippione Mario, nato ad Asti il 16 maggio 1938 . » 78 »
29. Rossi Antonio, nato ad Altavilla Irpina il 23 marzo 1940 . » 78 »
30. Altobella Luigi, nato a Foggia il 20 maggio 1938 . » 76 »
31. Biondi Oriente Carolina, nata a Sommavesuviana il 18 ottobre 1938 » 76 »
32. Annichini Renzo, nato a Novara il 28 giugno 1924 . » 75 »
33. Bonanni Venturi Maria Paola, nata a Ferrara il 21 marzo 1931 . » 75 »
34. Faldarini Giovanni, nato a Udine il 14 gennaio 1936 . » 75 »
35. Ferraro Stefano, nato a Torre del Greco il 16 gennaio 1926 . » 75 »
36. Pelfini Carlo, nato a Sondrio il 4 maggio 1939 . » 75 »
37. Poeta Giuseppe, nato a S. Stefano in Aspromonte il 30 giugno 1936 . » 75 »
38. Serton Achille, nato a Volterra il 23 luglio 1934 . » 75 »
39. Vezzoni Giampaolo, nato a Pietrasanta il 26 maggio 1935 » 75 »
40. Argenziano Gabriele, nato a Napoli il 4 marzo 1938 . » 74 »
41. Bartoloni Sergio, nato a Firenze il 17 luglio 1921 » 74 »
42. Fedele Francesco, nato ad Avezzano il 26 marzo 1928 . » 73 »
43. Esposito Claudio, nato a Nocera Inferiore il 13 ottobre 1939 . » 72 »
44. Franchi Alberto, nato a Bastia Umbra il 20 agosto 1941 . . . . » 72 »
45. Guerra Renato, nato a Vicenza l'8 giugno 1939 . . . . » 72 »
46. Lazzari Gian Battista, nato a Fontevivo il 10 agosto 1933 . . . . punti 72 su 100
47. Meloni Nello, nato a Cinigiano il 15 agosto 1924 . . . . . . » 72 »
48. Barduagni Osvaldo, nato a Roma il 23 maggio 1933 . . . . . . » 70 »
49. Delogu Francesco, nato a Bonorva il 26 agosto 1929 . . . . » 70 »
50. Gargano Settimio, nato a Cosenza il 13 maggio 1926 . . . . » 70 »
51. Grilli Domenico, nato a Bomba il 25 aprile 1931 . . . . » 70 »
52. Marcheselli Walter, nato a Suzzara il 30 dicembre 1922 . . . . . . » 70 »
53. Morresi Arcangelo, nato ad Ancona il 24 maggio 1932 . . . . . . » 70 »
54. Papa Antonino, nato ad Aci S. Antonio il 29 gennaio 1916 . . . . . . » 70 »
55. Pasi Francesco, nato a Lugo il 6 gennaio 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(953)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Biagi Daniele, nato a Venturina il 3 febbraio 1943 . . . . punti 100 su 100
2. Lomagno Pierangelo, nato a Torino il 23 ottobre 1940 . . . . » 100 »
3. Argiolu Antonia, nata a Cagliari il 3 ottobre 1942 . . . . » 95 »
4. Boesso Vittorio, nato a S. Maria di Sala il 10 luglio 1940 . . . . . . » 95 »
5. Cambini Raffaello, nato a Livorno il 20 agosto 1929 . . . . » 95 »
6. Centro Domenico, nato a Briatico il 16 luglio 1930 . . . . » 95 »
7. Cini Enzo, nato a Firenze il 13 marzo 1941 . . . . » 95 »
8. Mayro Adalvera, nata a Rodi il 12 settembre 1937 . . . . » 95 »
9. Mazzardi Enrico, nato a Brescia il 5 luglio 1936 . . . . » 95 »
10. Perini Nello, nato a Chioggia il 15 gennaio 1937 . . . . » 95 »
11. Schiaffino Valeriano, nato a Lima (Perù) il 17 febbraio 1940 . . . . » 95 »
12. Turri Giancarlo, nato a Venezia il 27 luglio 1935 . . . . » 95 »
13. Bernardis Maria Angela, nata ad Udine il 14 maggio 1936 . . . . . . » 90 »
14. Fadda Salvatore, nato a Thiesi il 10 gennaio 1929 . . . . » 90 »
15. Silvagni Teresa, nata a Minerbio il 4 marzo 1933 . . . . » 90 »

16. Bolognesi Vittorio, nato a Bologna il 17 febbraio 1941 . . . . . . punti 85 su 100
17. Cerasoli Giorgio, nato a Ronchi dei Legionari (Gorizia) il 10 dicembre 1941 » 85 »
18. Chimenti Giovanni, nato a Legnago il 26 febbraio 1941 . . . . . . » 85 »
19. Ferrante Franco, nato a Roma il 13 dicembre 1976. . . . . . » 85 »
20. Paci Gaetano, nato a Fano il 30 settembre 1943 . . . . » 85 »
21. Ravera Luciano, nato a Ventimiglia il 18 ottobre 1928 . . . . . . » 85 »
22. Recchia Vincenzo Giuseppe, nato a Locorotondo il 22 giugno 1934 . . . » 85 »
23. Silvis Carlo, nato a Livorno il 16 gennaio 1938 . . . . » 85 »
24. Tosti Eufemia, nata a Pisino (Pola) il 15 agosto 1925 . . . . . . » 85 »
25. Mattioli Giuseppe, nato a San Giovanni in Persiceto il 30 giugno 1941 . . . » 82 »
26. Paulin Giuliano, nato a Fiume il 20 luglio 1941 . . . . » 82 »
27. Ardunini Paola, nata a Prato il 6 ottobre 1936 . . . . » 80 »
28. Attolico Nicola, nato a Bari il 27 gennaio 1930 . . . . » 80 »
29. Bifolco Attilio, nato a Pagani il 16 gennaio 1938 . . . . » 80 »
30. Brusa Maria, nata a Imola il 15 agosto 1938 . . . . » 80 »
31. Calcatelli Paolo Maria, nato a Iesi il 9 luglio 1937 . . . . » 80 »
32. Conigliaro Teresa, nata a Sortino il 22 luglio 1933 . . . . » 80 »
33. De Maria Tullio, nato a Oppido Mamertina il 30 novembre 1936 . . . » 80 »
34. Facciolà Domenico, nato a Bagnara Calabra il 26 ottobre 1937 . . . . » 80 »
35. Ghetti Leopoldo, nato a Lugo di Ravenna il 3 aprile 1941 . . . . . » 80 »
36. Laterza Giuseppe, nato a Putignano il 22 giugno 1932 . . . . . . » 80 »
37. Lojacono Pasquale, nato a Bari il 13 giugno 1933 . . . . » 80 »
38. Marchese Raffaele, nato a Lucera il 9 agosto 1937 . . . . » 80 »
39. Massimi Giuseppe, nato a Ortucchio il 22 aprile 1929 . . . . . . » 80 »
40. Mazza Carlo, nato a Faenza il 3 dicembre 1941 . . . . » 80 »
41. Moraglia Antonio, nato a Ventimiglia il 25 novembre 1924 . . . . . » 80 »
42. Nisio Luigi, nato a Bari il 24 marzo 1941 » 80 »
43. Ottavis Giovanna, nata a Ponzano Monferrato il 2 marzo 1933 . . . . » 80 »
44. Pacini Sergio, nato a Livorno il 3 febbraio 1941 . . . . » 80 »
45. Parodi Carlo, nato a Genova il 27 aprile 1938 . . . . » 80 »
46. Pauli Fabio, nato a Milano il 13 settembre 1938 . . . . » 80 »
47. Pavone Gianfranco, nato a Taranto il 6 ottobre 1931 . . . . » 80 »
48. Valente Felice, nato a Bari il 20 ottobre 1938 . . . . » 80 »
49. Anfossi Maria Teresa, nata a Sassari il 31 maggio 1926 . . . . . . » 78 »
50. Bloise Luigi, nato a Papasidero il 23 settembre 1929 . . . . » 78 »
51. Bombace Vittorio, nato a Petit Goave (Haiti) il 29 settembre 1927 . . . » 78 »
52. Bonaventura Ciro, nato a Zero Branco il 10 agosto 1926 . . . . . . » 78 »
53. Bozzini Luigi, nato a Erbè il 3 gennaio 1939 . . . . » 78 »
54. Fabbroni Giovanni, nato a Bari il 23 novembre 1940 . . . . » 78 »
55. Lucarelli Ovidio, nato a Bengasi il 7 marzo 1940 . . . . » 78 »
56. Perego Giorgio, nato a Cinisello Balsamo il 20 dicembre 1941 . . . . » 78 »
57. Righi Cesare, nato a S. Giovanni in Persiceto il 25 ottobre 1939 . . . . punti 78 su 100
58. Rosignoli Guido, nato a Milano il 17 luglio 1936 . . . . » 78 »
59. Saccoia Elide, nato a Taranto il 25 luglio 1932 . . . . » 78 »
60. Gradara Vittorio, nato a Chioggia il 7 giugno 1936 . . . . . . » 77 »
61. Pietramaggiori Franco, nato a Milano l'8 agosto 1939 . . . . . . » 77 »
62. Foglia Lidia, nata a Napoli il 9 agosto 1926 . . . . » 76 »
63. Schiuma Margherita, nata a Perugia il 2 ottobre 1937 . . . . . . » 76 »
64. Albani Riccardo, nato a Firenze il 14 settembre 1940 . . . . . . » 75 »
65. Armani Renzo, nato a Bologna il 27 novembre 1937 . . . . » 75 »
66. Barri Piero, nato a Cagliari l'11 luglio 1922 . . . . » 75 »
67. Betti Carla, nata a Cantagallo il 23 ottobre 1939 . . . . » 75 »
68. Bornino Vincenzo, nato a Ciminà il 18 gennaio 1936 . . . . » 75 »
69. Cavazzoni Adriano, nato a Reggio Emilia il 24 marzo 1935 . . . . . » 75 »
70. Congiu Stefano, nato a Cagliari il 24 marzo 1938 . . . . » 75 »
71. Costagli Carlo, nato a Fucecchio il 4 maggio 1940 . . . . » 75 »
72. D'Alessio Angela, nata a S. Pietro al Tanagro il 13 settembre 1928 . . . . » 75 »
73. Demenego Maria Margherita, nata a Venezia il 3 aprile 1941 . . . . » 75 »
74. Farnetti Viviana, nata a Trieste il 30 agosto 1937 . . . . » 75 »
75. Ferrazza Flaminia, nata a Roma il 23 gennaio 1931 . . . . » 75 »
76. Focone Giovanni, nato a Torre del Greco il 29 settembre 1929 . . . . » 75 »
77. Formosi Antonio, nato a Francavilla Fontana il 25 giugno 1942 . . . » 75 »
78. Frallicciardi Nicola, nato a Napoli il 24 ottobre 1938 . . . . . . » 75 »
79. Gambadauro Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 18 novembre 1936 » 75 »
80. Gavazzi Gilberto, nato a Milano il 13 ottobre 1932 . . . . » 75 »
81. Greco Vittorio Alessandro, nato a Vibo Valentia il 23 agosto 1937 . . . » 75 »
82. Marcheggiani Corradino, nato ad Acquasparta il 16 maggio 1930 . . . . » 75 »
83. Marchetti Pier Luigi, nato a Palombara Sabina il 6 novembre 1937 . . . » 75 »
84. Melena Ennio, nato a Casalincontrada il 28 agosto 1933 . . . . . . » 75 »
85. Persico Antonio, nato a Napoli il 18 ottobre 1925 . . . . » 75 »
86. Perteghella Ida, nata a Sarginesco di Castellucchio il 19 febbraio 1939 . . » 75 »
87. Pisani Luigi, nato a Napoli il 21 gennaio 1933 . . . . » 75 »
88. Potenza Enzo Giuseppe, nato a S. Elia Fiume Rapido il 15 maggio 1931 . . » 75 »
89. Pupi-Piero, nato a Villongo il 23 aprile 1934 . . . . » 75 »
90. Riolo Umberto, nato a S. Benedetto Val di Sambro il 21 agosto 1939 . . » 75 »
91. Saba Gabriella, nata a Sanluri il 31 gennaio 1932 . . . . » 75 »
92. Salomoni Vincenzo, nato a Rovigo il 13 agosto 1932 . . . . . . » 75 »
93. Scateni Bruno, nato a Città di Castello il 17 gennaio 1942 . . . . . » 75 »
94. Schimmenti Michelangelo, nato a Palermo il 13 maggio 1935 . . . . » 75 »
95. Siciliano Gian Carlo, nato a Roma il 5 agosto 1935 . . . . . . » 75 »
96. Urbano Francesco, nato a Catania il 2 gennaio 1931 . . . . » 75 »
97. Usai Cecilia, nata a Sanluri il 26 ottobre 1926 . . . . » 75 »

98. Valentini Giuseppe, nato a Taranto il 1° dicembre 1937 . . . . . punti 75 su 100
99. Zatini Iva, nata a Genova Sampierdarena il 6 aprile 1940 . . . . . » 75 »
100. Valle Adriana, nata a Padova il 14 giugno 1935 . . . . » 75 »
101. Iorio Alfonso, nato a Salerno il 17 dicembre 1928 . . . . » 73 »
102. Bachechi Dino, nato a Livorno il 23 maggio 1936 . . . . » 72 »
103. Cavallazzi Carlo, nato a Suzzara il 27 agosto 1938 . . . . » 72 »
104. De Giuli Pietro, nato a Brescia il 12 settembre 1926 . . . . . » 72 »
105. Di Gioia Angelo Raffaele, nato a Barletta il 12 agosto 1939 . . . . . » 72 »
106. Faro Emilio, nato a Catania il 3 maggio 1941 . . . . » 72 »
107. Fasulo Gemma, nata a Giffoni Sei Casali il 25 marzo 1939 . . . . . » 72 »
108. Goria Emilia Carla, nata ad Alessandria il 30 maggio 1937 . . . . . . » 72 »
109. Maffeis Francesco, nato a Orzinuovi il 9 agosto 1940 . . . . . » 72 »
110. Marcolin Francesco, nato a Vicenza il 12 ottobre 1938 . . . . . » 72 »
111. Mercuri Paola, nata a Bologna l'8 marzo 1926 . . . . » 72 »
112. Pifferi Graziella, nata a Stradella il 28 febbraio 1941 . . . . . . » 72 »
113. Rosati Maria, nata a Cartoceto il 9 dicembre 1937 . . . . . . » 72 »
114. Scotto Di Vettimo Paolo, nato a Napoli il 10 settembre 1939 . . . » 72 »
115. Acquaviva Francesco, nato a Taranto il 4 maggio 1939 . . . » 70 »
116. Barbera Salvatore, nato ad Aidone il 14 aprile 1933 . . . . . » 70 »
117. Bartoloni Felice, nato a Giano dell'Umbria il 29 ottobre 1936 . » 70 »
118. Beretta Mario, nato a Padenghe l'8 febbraio 1937 . . . . » 70 »
119. Borgarello Dante, nato a Caselle Torinese il 9 ottobre 1938 . . » 70 »
120. Ciamillo Ennio, nato a Benevento il 6 giugno 1927 . . » 70 »
121. Ciulla Giuseppe Ugo, nato a Palermo il 4 marzo 1937 . » 70 »
122. Colle Maria Antonia, nata a Belluno il 13 giugno 1935 . » 70 »
123. Congia Maria, nata a Sanluri il 23 maggio 1928 . » 70 »
124. Corrado Corradino, nato a Crotone il 30 ottobre 1936 . . » 70 »
125. Corsaro Giuseppa, nata a Camporotondo Etneo il 7 ottobre 1926 . » 70 »
126. De Santis Elena, nata a Macerata il 7 marzo 1928 . » 70 »
127. Filiberto Marisa, nata a Rivarolo Canavese il 14 gennaio 1930 » 70 »
128. Galli Roberto, nato a Milano il 23 febbraio 1942 . » 70 »
129. Gargano Luigi, nato a Gioiosa Jonica il 23 dicembre 1931 . » 70 »
130. Gigliotti Stefano, nato a Colosimi il 12 ottobre 1928 . . » 70 »
131. Gristina Carlo, nato a Prizzi il 2 aprile 1934 » 70 »
132. Lefebre Viera, nata a Dovadola il 19 novembre 1930 » 70 »
133. Liuzzo Gabriele, nato a Bronte il 26 settembre 1939 . » 70 »
134. Lo Cascio Santo, nato a Palermo il 18 maggio 1929 . . » 70 »
135. Marani Benilde, nata a Conselice l'11 agosto 1937 . » 70 »
136. Marchi Agostino, nato a Berchidda il 18 ottobre 1940 . » 70 »
137. Marini Antonio, nato a Uzzano il 31 ottobre 1923 . . . » 70 »
138. Marini Filippo, nato a Brescia il 17 luglio 1933 . . . . » 70 »
139. Mioli Gabriella, nata a Medicina il 31 luglio 1941 . . . . . . punti 70 su 100
140. Musumeci Maria Luisa, nata a Leonforte il 18 novembre 1932 . . . » 70 »
141. Niccolai Fabrizio, nato ad Arezzo il 26 giugno 1940 . . . . . . » 70 »
142. Paolazzi Franco, nato a Faver l'8 aprile 1938 . . . . » 70 »
143. Perri Marta, nata a Roma il 25 settembre 1937 . . . . » 70 »
144. Pili Teresa, nata a Milis l'8 dicembre 1931 . . . . » 70 »
145. Pisani Vittore, nato a Polcenigo il 17 agosto 1933 . . . . . . » 70 »
146. Re Luigi, nato a Isola del Gran Sasso il 16 agosto 1937 . . . . . » 70 »
147. Salvatore Pasquale, nato ad Accadia il 3 giugno 1936 . . . . . . » 70 »
148. Santoro Mirella, nata a Pegola il 24 novembre 1931 . . . . . » 70 »
149. Sciarra Giuseppe, nato ad Altino il 29 luglio 1936 . . . . . . » 70 »
150. Settecase Salvatore, nato a Vittoria il 7 agosto 1939 . . . . » 70 »
151. Taurino Pasquale, nato a S. Cesario di Lecce il 26 settembre 1938 . . » 70 »
152. Tenerini Carlo, nato a Scansano il 2 marzo 1928 . . . . . . » 70 »
153. Vecchione Lidia, nata a Napoli il 20 agosto 1940 . . . . . . » 70 »
154. Zan Adelmo, nato a Possagno il 21 aprile 1936 . . . . » 70 »
155. Zoncu Lucia, nata a Riola Sardo il 13 dicembre 1929 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1126)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di manovale in prova, per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1976, n. 1342, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976, registro n. 24 Trasporti, foglio n. 207, avrà luogo a Genova nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 marzo 1977, alle ore 7,30, presso l'istituto scolastico del dopolavoro ferroviario, piazza Acquaverde, atrio stazione F.S., Genova P.P.

(1023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 11 gennaio 1977 il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(1150)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del mese di maggio 1976, pubblicato il 19 gennaio 1977, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, n. 00/131097, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1976, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 288, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati ispettori in prova i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, n. 00/33261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 dell'11 ottobre 1975.

(1024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10771 in data 14 luglio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1974;

Visto il successivo decreto n. 16471 in data 15 ottobre 1975, con il quale è stato provveduto a stralciare dal suddetto bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Trabia;

Visto il proprio decreto n. 18691 in data 24 settembre 1976, con il quale si è proceduto all'ammissione delle concorrenti al concorso di che trattasi;

Visti e riconosciuti regolari i verbali dei lavori della commissione giudicatrice nominata con decreto dell'assessore per la sanità della regione siciliana n. 14327 del 4 maggio 1976;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Macaluso Giuseppa	punti	60,869	su 100
2. Turrisi Rosaria	»	58,480	»
3. Di Gangi Rosaria	»	54,194	»
4. Fiorentino Teresa	»	47,506	»
5. Barrancotto Francesca	»	44,733	»
6. Bartolotta Vincenza	»	40,623	»
7. Augugliaro Angela	»	37,006	»
8. Cipriano Maria	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 15 gennaio 1977

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 26141 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1974;

Visti i fascicoli delle concorrenti dichiarate idonee e l'ordine di preferenza delle sedi da ciascuna di esse indicato nella domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Macaluso Giuseppa: Prizzi;
2) Turrisi Rosaria: Castelbuono;
3) Di Gangi Rosaria: Campofelice di Roccella;
4) Fiorentino Teresa: Cinisi;
5) Barrancotto Francesca: Castronovo di Sicilia;
6) Augugliaro Angela: Vicari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 15 gennaio 1977

Il medico provinciale: PRIOLO

(955)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Butera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9485 del 30 agosto 1976, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Butera;

Ritenuto che è stato nominato, quale componente, il dottor Marino Salvatore, dirigente superiore vice-prefetto, designato dalla prefettura di Caltanissetta, quale funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la nota n. 6921 del 21 gennaio 1977 della prefettura di Caltanissetta, con cui la stessa informa che il dott. Marino Salvatore, è stato destinato ad altra sede per cui è stato designato, in sostituzione del predetto, il dott. Piraneo Vittorio, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che necessita provvedere alla sostituzione del dott. Marino con il dott. Piraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Piraneo Vittorio, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Marino Salvatore.

Caltanissetta, addì 24 gennaio 1977

Il medico provinciale: SCHILLACI

(1025)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(1097)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orte (Viterbo).

(1098)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(1091)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale, responsabile della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale, responsabile della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(1092)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1100)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(1101)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1102)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(1103)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO - L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(1093)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(1095)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PATERNO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia per il servizio di citologia vaginale;

un posto di assistente presso il centro regionale di ematologia ed immunoematologia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(1099)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina nucleare e terapia fisica radiante;

un posto di primario e un posto di assistente anestesista;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente otorino;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1104)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1105)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia aperta al pubblico in via Bassini, 49.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1094)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770340)